



macpal

SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

INFORMATIVA SETTIMANALE

N°41

27/11/2023

INDICE ARGOMENTI:

- PROROGATO IL TERMINE PER PUBBLICAZIONE RELAZIONE ANNUALE RPCT.
- IL PROSPETTO IMU SLITTA AL 2025 NEL DECRETO PROROGHE.
- UTILIZZO SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA – PRONUNCIA CORTE CONTI.
- RELAZIONE DI FINE MANDATO - SCADENZE PER LA PREDISPOSIZIONE, PUBBLICAZIONE ED INVIO ALLA CORTE DEI CONTI.
- NUOVO CODICE APPALTI ED INCENTIVI TECNICI.
- NUOVO CODICE APPALTI E COPERTURA ASSICURATIVA.

SEZIONE "IN EVIDENZA" - SERVIZI OFFERTI AI COMUNI

SEZIONE "RICORDIAMO"

SEZIONE "PRINCIPALI SCADENZE"

IN EVIDENZA - SERVIZI OFFERTI AI COMUNI

La Macpal S.a.s. oltre al **supporto agli uffici Finanziari** degli enti locali nell'attuazione di tutte le attività operative collegate agli **adempimenti contabili** (compresa l'elaborazione delle buste paga mensili e la tenuta della contabilità Iva), svolge anche i sottoelencati servizi:

- **Soluzione progettuale per i contributi PNRR "PA digitale 2026"**
- **Redazione P.I.A.O. (a cura di pigal s.r.l.)**
- **Assolvimento adempimenti sistema "Perlapa"**
- **Rilevazione dei dati relativi ai beni immobili pubblici**
- **Formazione operativa ed affiancamento del personale e degli Amministratori**

Inoltre:

- **Macpal Tributi S.r.l.** svolge il **supporto agli uffici tributari** degli enti locali sia nella fase di programmazione che in quella di gestione ordinaria e recupero delle entrate.
- **PiGal S.r.l.** svolge servizi personalizzati di **Privacy** ed in materia di **anticorruzione e trasparenza**.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

PROROGATO IL TERMINE PER PUBBLICAZIONE RELAZIONE ANNUALE RPCT.

L'ANAC con comunicato dell'8 novembre 2023 ha **prorogato al 31 gennaio 2024** il termine ultimo per la **predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale** che i Responsabili della Prevenzione della corruzione e della trasparenza (**RPCT**) sono tenuti ad elaborare ai sensi dell'art. 1, co. 14, della legge 190/2012.

La proroga è stata effettuata, anche quest'anno, per consentire di svolgere adeguatamente tutte le attività connesse alla predisposizione della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Ricordiamo che per la redazione della relazione, i RPCT si avvalgono della Scheda per la relazione annuale del RPCT 2023 pubblicata sul sito di ANAC.

L'amministrazione, ultimata la compilazione, pubblica la scheda all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Altri contenuti – prevenzione della corruzione".

Non appena saranno completati i necessari interventi di adeguamento, i RPCT che utilizzano la Piattaforma di acquisizione dei PTPCT di Anac potranno usufruire del servizio di generazione automatica della relazione annuale dopo aver completato l'inserimento dei dati relativi ai PTPCT o alla sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, e alle misure di attuazione, con riferimento all'annualità 2023.

Con successivo avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità verranno date informazioni su quando tale ulteriore strumento potrà essere disponibile.

PIGAL S.R.L. OFFRE IL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE ED INVIO DELLA RELAZIONE ANNUALE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA.

WWW.MACPALSERVIZI.IT





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

IL PROSPETTO IMU SLITTA AL 2025 NEL DECRETO PROROGHE.

Il disegno di legge di conversione del D.L. 132/2023, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali, è stato approvato definitivamente Dal Senato e dalla Camera ed è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Tra le modifiche intervenute vi è la **proroga** all'esercizio finanziario **2025** dell'obbligo per i Comuni di redigere la **delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto**, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Questo nuovo adempimento introdotto con il Decreto 7 luglio 2023 (*correlato all'elaborazione del Prospetto delle aliquote IMU all'interno del Portale del federalismo fiscale*) nella la fase di sperimentazione del citato Prospetto, avviata dal MEF a metà ottobre scorso, aveva fatto riscontrare dai Comuni alcune **criticità**, tra cui l'assenza di alcune fattispecie impositive finora regolamentate nei rispettivi atti, che si auspica verranno integrate nel corso del più ampio lasso di tempo concesso dal Parlamento.

Quindi i Comuni potranno perciò **mantenere le aliquote già previste nel 2023 anche per l'annualità 2024, senza i vincoli del Prospetto presente sul portale del Federalismo fiscale**. Evidenziamo anche che la decadenza dell'obbligo di elaborazione del Prospetto consente l'applicazione della "*regola dell'ultrattività delle delibere tributarie*" per cui se il Comune non dovesse approvare le aliquote IMU per il 2024 resteranno applicabili quelle già in vigore nell'anno 2023.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

UTILIZZO SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA – PRONUNCIA CORTE CONTI.

La Corte dei conti, Sezione Regionale del Veneto, con la deliberazione n. 241/2023 fornisce **chiarimenti in merito all'utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal Codice della strada** all'art. 208, comma 4), lettera c).

La Corte ha evidenziato come in tale normativa ben si possono ricomprendere anche le spese concernenti la **realizzazione di parcheggi**, di **aree di manovra** finalizzate all'inversione di marcia di veicoli e la realizzazione di **marciapiedi**, in quanto finalizzati ad accrescere la sicurezza stradale per gli utenti deboli.

L'articolo sopracitato riguarda i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dallo stesso Codice; per quelli conseguenti alle violazioni accertate, tra l'altro, dal personale dei Comuni, la norma prevede, al comma 1, l'attribuzione ai medesimi enti e, al comma 4, ne stabilisce un **parziale vincolo di destinazione**, disponendo che una quota pari al 50 per cento degli stessi sia destinata:

- in misura non inferiore a **un quarto** per interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della **segnaletica delle strade** di proprietà dell'ente;
- in misura non inferiore a **un quarto** della quota, al potenziamento delle **attività di controllo e di accertamento delle violazioni** in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature del Corpo e dei servizi di polizia municipale;
- ad **altre finalità** connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla **manutenzione delle barriere** e alla **sistemazione del manto stradale** delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la **sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli**, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti.

La finalità del già menzionato miglioramento nei confronti di questi ultimi risulta evidente nell'ipotesi della realizzazione di marciapiedi, ma può configurarsi in ultima analisi anche in quelle concernenti la predisposizione di parcheggi e di aree di manovra finalizzate all'inversione di marcia.



RELAZIONE DI FINE MANDATO - SCADENZE PER LA PREDISPOSIZIONE, PUBBLICAZIONE ED INVIO ALLA CORTE DEI CONTI.

La **relazione di fine mandato** è stata introdotta dal D.Lgs. 149/2011 che all'art. 4, comma 1, afferma l'obbligatorietà della stessa al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, ed il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa.

All'art. 4, comma 2 stabilisce che essa venga **redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale e sia poi sottoscritta dal Sindaco** con le seguenti tempistiche:

- Redatta non oltre il **sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato** (e non delle future elezioni).
- Certificata dall'organo di revisione dell'ente locale entro e non oltre **quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione;**
- Nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal Sindaco alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

È poi previsto che la relazione e la certificazione siano **pubblicate sul sito istituzionale dell'ente** entro i **sette giorni successivi alla data di certificazione** da parte dall'organo di revisione, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Il dubbio per gli enti locali attiene alla **modalità di conteggio dei sessanta giorni** dalla data di scadenza del mandato. Sulla questione sono intervenute due deliberazioni della Corte dei conti:

- Con la deliberazione della Sezione Autonomie n. 15/2016 la Corte, nell'interpretare la norma di legge, afferma che debba 'ritenersi che **il mandato del Sindaco abbia inizio con la proclamazione** tanto è vero che tali organi, appena proclamati eletti, hanno il potere di compiere atti ed assumere provvedimenti immediatamente, senza attendere alcuna legittimazione successiva da parte del Consiglio. Pertanto, alla luce di **ciò i sessanta giorni vengono conteggiati proprio con riferimento alla suddetta data di proclamazione degli eletti** da parte dell'adunanza dei presidenti di seggio. Per gli enti che sono andati ad elezione domenica 26 maggio 2019 e per i quali la proclamazione è avvenuta il giorno successivo, la relazione dovrà essere **predisposta entro il 27 marzo 2024.**
- Con la deliberazione n. 15/SEZAUT/2023/QMIG adottata nell' adunanza del 9 ottobre 2023, è intervenuta affermando che "nel caso in cui la data fissata per le elezioni risulti antecedente al termine di scadenza del mandato di cui all'art. 51 del TUEL, il termine per la sottoscrizione della relazione di fine mandato stabilito dall'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 149/2011 **deve essere calcolato computandolo a ritroso dalla data fissata per le nuove elezioni**".

Il successivo comma 4 del citato articolo 4 del D.Lgs. 149/2011 definisce il **contenuto della relazione** ed il modello da utilizzare è stato approvato con D.M. Interno del 26/04/2013.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

In merito agli obblighi di pubblicazione sul sito dell'ente si evidenzia come la legge si limiti a fissarne la data: la pubblicazione dovrà infatti avvenire entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Non viene specificato dove la relazione debba essere pubblicata. Non dice nulla al riguardo neppure il D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza degli enti locali. Nel silenzio della norma si ritiene opportuno che la relazione sia **pubblicata all'interno della sezione 'Amministrazione trasparente' del sito web istituzionale**, nella sottosezione 'Organizzazione' > 'Organi di indirizzo politico-amministrativo'. È inoltre opportuno per una maggiore trasparenza e visibilità, prevederne la pubblicazione anche all'interno della home page del sito.

Infine attenzione alle **sanzioni**: il comma 6 prevede infatti che in caso di **mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione nel sito dell'ente**, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario o al segretario generale **è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti**. Il sindaco è inoltre tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella home page del sito medesimo.

Macpal supporta gli Enti locali nella redazione della RELAZIONE DI FINE MANDATO.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

NUOVO CODICE APPALTI ED INCENTIVI TECNICI.

Gli **incentivi alle funzioni tecniche** sono stati soggetti negli ultimi trenta anni, dalla legge Merloni ad oggi, a numerosi cambiamenti.

La legge Merloni prevedeva la divisione di un incentivo a valere sugli stanziamenti previsti per la realizzazione di singoli lavori entro il 15% dell'importo a base di gara.

Con il D.lgs. 163/2006 il limite delle risorse incentivabili viene portato al **2%**.

La legge 114/2014 introduce il fondo per la progettazione e l'innovazione che il D.Lgs. 50/2016 trasforma in fondo che incentiva le funzioni tecniche.

Ad oggi gli incentivi alle funzioni tecniche ora sono normati dal nuovo codice appalti ed in particolare dall'art. 45 (e dall'allegato I.10 che specifica l'elenco delle attività da incentivare) prevede delle importanti semplificazioni rispetto all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016

Gli incentivi rappresentano il **2% dell'importo dei lavori**, dei servizi e delle forniture, poste a base di gara. Del 2% previsto, l'80% è ripartito tra il RUP ed i soggetti che svolgono le funzioni tecniche, nonché tra i loro collaboratori.

Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.

I criteri di riparto e quelli di eventuale riduzione a fronte di incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti secondo i rispettivi ordinamenti.

L'incentivo è corrisposto dal dirigente o dal responsabile di servizio in accordo con il RUP, a coloro che hanno svolto le funzioni tecniche. Il codice precisa che l'incentivo complessivo massimo annuo non può essere superiore al 100% dell'importo lordo annuo dello stesso dipendente.

Allegato I. 10

L'allegato I.10 del D.lgs. 36/2023 contiene l'**elenco delle attività incentivabili** che ricoprono la percentuale dell'80% del 2%.

L'allegato citato riproduce *"in modo più analitico e preciso il contenuto del comma 1 dell'art. 113 - D.lgs. 50/2016"*. Inoltre lo stesso allegato è vigente solo fino alla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento ministeriale adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della Legge 400/1988 che lo sostituirà integralmente.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

Citiamo le voci contenute nell'allegato:

- programmazione della spesa per investimenti;
- collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico (ove necessario).

Ricordiamo che il **restante 20%** è destinato prioritariamente **attività di formazione** per l'incremento delle competenze, anche digitali, dei dipendenti nella realizzazione degli interventi; e si può anche utilizzare per l'**acquisto di beni e tecnologie** funzionali volti ad incentivare ad esempio l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa oppure per l'efficientamento informatico ed anche per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

Chiarimenti ANAC

Con l'Atto dell'11 ottobre 2023, L'ANAC ha fornito alcuni interessanti chiarimenti sull'applicazione della disciplina degli **incentivi alle funzioni tecniche** che contiene alcune novità rispetto al "vecchio" **Codice dei Contratti Pubblici**.

L'ANAC chiarisce che l'art. 45 del decreto legislativo n. 36/2023 reca una disciplina degli "incentivi alle funzioni tecniche" **semplificata**, negli aspetti procedurali, rispetto alle previsioni dell'art 113 del decreto legislativo 50/2016, nell'ottica di garantire **maggiore speditezza** nell'ambito di una corretta ed effettiva erogazione degli incentivi.

In particolare, il comma 3 dell'articolo 45, con riferimento alle risorse finanziarie destinate agli incentivi, stabilisce che **"i criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice"**.

Il testo dell'art. 45 del codice **non reca più l'obbligo**, contenuto nell'art. 113 del D.lgs. 50/2016, **di destinare le risorse per gli incentivi ad un apposito fondo**, né di ripartire risorse *"con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti"*.

Inoltre la relazione al codice, nel commentare il comma 3 dell'art 45, precisa che gli incentivi per funzioni tecniche **"sono erogati direttamente al personale dipendente, senza la confluenza nel fondo per l'incentivazione come previsto dal vigente articolo 113 del d.lgs. n. 50 del 2016, attuando una notevole semplificazione sul piano finanziario, burocratico e contabile"**.

Tutto questo significa che il nuovo quadro normativo **non impone più l'adozione di un apposito regolamento e la costituzione di un apposito fondo**, quale condizione essenziale ai fini del riparto degli incentivi, ma dispone che le amministrazioni si regolino, in tale ambito, secondo i propri ordinamenti.

Quindi **la definizione dei criteri va fatta mediante un atto a valenza generale**.

Con riferimento alle modalità di definizione dei **criteri di riparto degli incentivi** e di eventuale riduzione degli stessi, ANAC precisa che la mancata riproposizione nell'art. 45 della locuzione *"con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti"* serve a rimuovere un obbligo procedurale specifico, ma non ad escludere il riferimento alla contrattazione collettiva nell'ambito della gestione degli incentivi.

WWW.MACPALSERVIZI.IT





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

Infatti, l'articolo 45 va letto in combinato disposto con l'articolo 1 del codice che, nell'enunciare il "principio del risultato", al comma 4 prescrive che: *"Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per: a) ...; b) attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva"*.

Pertanto, conclude ANAC, l'attribuzione degli incentivi deve essere fatta **sempre nel rispetto delle modalità previste dalla contrattazione collettiva** e deve essere **orientata al principio del risultato**. Sul punto è chiara la relazione al codice che, nel commentare l'art. 1, comma 4 lett. b), specifica che *"il risultato rappresenta anche criterio per l'attribuzione e la ripartizione degli incentivi economici, rimandando alla naturale sede della contrattazione collettiva per la concreta individuazione delle modalità operative"*.

Invarianza spesa affidamenti diretti.

Sempre con il parere 54-2023 dell'ANAC si chiarisce che gli incentivi per funzioni tecniche al personale di un Comune **nel caso di affidamenti diretti** di cui all'art. 45 del Nuovo Codice Appalti (D.Lgs. 36/2023), **vanno assegnati solo se vi sono risorse disponibili a bilancio**. Occorre, cioè, che l'applicazione della norma avvenga nel rispetto del principio di invarianza finanziaria, garantendo quindi l'equilibrio di bilancio.

L'ANAC evidenzia cioè che le amministrazioni *"danno attuazione agli obiettivi della legislazione, provvedendo con le risorse ordinarie di cui possono disporre"*, ma all'interno del vincolo di **invarianza della spesa**. Ne deriva che gli oneri provenienti da incentivi al personale per funzioni tecniche, come stabilito dal Codice Appalti, non devono avere alcun impatto sugli equilibri di bilancio, *"In altre parole anche le nuove spese per interventi riconosciuti meritevoli dal Legislatore sono possibili se e nei limiti in cui le risorse finanziarie ordinarie lo consentono, e cioè se non viene alterato l'equilibrio finanziario ordinario pluriennale di parte corrente dell'ente"*.

L'aggravio di spesa per gli incentivi è ammesso, purché sia "neutralizzato", "trovando compensazione in altre disposizioni produttive di risparmi o di maggiori entrate".





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

NUOVO CODICE APPALTI E COPERTURA ASSICURATIVA.

Un Ente ha richiesto un parere alla Sezione regionale di controllo per il Piemonte tendente a stabilire quale disciplina, alla luce del nuovo codice dei contratti pubblici introdotto con D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023, risulti applicabile *"in ordine alla possibilità di stipulare, con oneri a carico dell'ente, specifica polizza assicurativa per responsabilità civile professionale per il dipendente pubblico incaricato della verifica della progettazione"*.

Prosegue la nota dell'Ente evidenziando che dalla lettura di talune disposizioni del citato decreto (artt. 2 comma 4, 42 comma 5, 45 comma 7) e del relativo allegato I.7 (artt. 5 comma 1. lett. e) punti 9 e 10, 34 comma 1, 37 comma 3, 42 comma 2), vi è il permanere *"di un'incertezza giuridica circa l'inclusione della polizza assicurativa per responsabilità civile e professionale del dipendente pubblico incaricato della verifica della progettazione fra le polizze obbligatorie per i dipendenti da stipulare con oneri a carico dell'ente, dovendo anche tenere conto della regola generale della responsabilità diretta dei pubblici dipendenti per i danni arrecati a terzi nell'esercizio delle funzioni."*

La Corte con la deliberazione n. 89 del 21 novembre 2023, nell'ambito dell'attività di verifica della corretta progettazione di lavori di cui all'articolo 42 D.lgs. n. 36/2023, afferma che le stazioni appalti, in ossequio alla prescrizione generale di cui all'art. 2 comma 4 del citato decreto, sono **tenute obbligatoriamente all'adozione a proprio carico di polizze assicurative per responsabilità civile e professionale**. Questo risulta in particolare confermato da fattispecie normative di carattere eccezionale disciplinate dal nuovo codice appalti, secondo quanto prospettato dal relativo allegato I.7 nel combinato disposto di cui agli artt. 34 comma 2 lett. c) -d) e 37 comma 3 e secondo quanto prescritto dall'art. 45 commi 5 e 7 in combinato disposto con l'Allegato I.10.



RICORDIAMO

AMMINISTRAZIONE DIGITALE - ANPR ELETTORALE - CONTRIBUTO AI COMUNI

Il Dipartimento per la Trasformazione Digitale ha istituito, con Decreto n. 18/2023, un nuovo **contributo destinato ai Comuni** (per un totale di 22 milioni di euro) dalle risorse del Fondo complementare PNRR, valido anche **per integrare i dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione elettorale.**

Per richiedere i fondi, a partire dal 3 agosto 2023 i Comuni dovranno accedere alla web app di ANPR e seguire il percorso "Richiesta contributo liste elettorali".

Il contributo spettante a ciascun Comune è determinato in un **importo forfettario** (con metodo di rendicontazione **lump sum**) riconosciuto in funzione della fascia di popolazione residente che è determinata sulla base del dato ISTAT 2021 calcolato sulla popolazione residente al 1° gennaio 2022 cui appartiene il medesimo soggetto beneficiario, così come di seguito definito:

per le Fascia 1 (Comuni fino a 2.500 abitanti): **€ 1.683,60**;
per le Fascia 2 (Comuni 2.501 - 5.000 abitanti): **€ 2.806,00**;
per la Fascia 3 (Comuni 5.001 - 20.000 abitanti): **€ 3.928,40**
e così per altre quattro fasce di popolazione.

Il contributo è assegnato al Comune solamente all'esito positivo del controllo eseguito sul completamento delle attività di seguito indicate:

- risoluzione delle anomalie "doppia iscrizione" dei dati presenti nell'ANPR, riscontrabili nella sezione "Utilità e notifiche - download file" della Web Application ANPR;
- integrazione dei Web Services resi disponibili per l'acquisizione e l'aggiornamento puntuale della posizione elettorale dei cittadini di propria competenza;
- trasmissione nell'ANPR dei dati elettorali di tutti i cittadini di propria competenza, di cui all'Allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno del 17 ottobre 2022.

Ai fini dell'assegnazione del contributo, le attività di cui sopra devono essere **completate entro e non oltre il 1° dicembre 2023**, nel rispetto del cronoprogramma procedurale previsto dall'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° agosto 2022 per il programma "Servizi digitali e cittadinanza digitale" che prevede la redazione di un apposito rapporto entro tale data.

Dal 3 agosto le istruzioni operative saranno disponibili sul sito www.anagrafenazionale.interno.it.

Tale adempimento, laddove disatteso, non solo determinerà una violazione degli obblighi normativi previsti dall'articolo 62 del CAD e dai relativi decreti attuativi, ma renderà più difficoltoso procedere alla completa implementazione dell'ANPR, vanificando il processo di riforma finalizzato a promuovere interventi di semplificazione e digitalizzazione dei servizi al cittadino.



RICORDIAMO

Abbiamo redatto un elenco delle **principali scadenze** (oltre a quelle di routine) che interesseranno gli uffici finanziari degli Enti Locali nel 2023.

Occorre tenere presente che **questo elenco può non essere esaustivo sia per l'eventuale aggiunta di nuovi adempimenti e sia per eventuali modifiche, proroghe od interpretazioni, delle scadenze stesse:**

SCADENZE	OGGETTO	NOTE
30 NOVEMBRE	QUESTIONARIO DEBITI FUORI BILANCIO.	
30 NOVEMBRE	VARIAZIONI AL BILANCIO DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	
30 NOVEMBRE	PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE IRAP	
31 DICEMBRE	RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE	
31 DICEMBRE	APPROVAZIONE IN C.C. BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026	
27 MARZO 2024	RELAZIONE DI FINE MANDATO	SERVIZIO MACPAL



La certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 di MACPAL S.A.S. di Alessandro Gallo & C.

Macpal s.a.s. eroga attività di assistenza e consulenza alle PA. Locali e garantisce, grazie alla propria organizzazione, servizi di qualità.

In questo contesto Macpal ha conseguito la certificazione della propria organizzazione in linea ai principi UNI EN ISO 9001:2015 per i campi di applicazione in esso contenuti.

La certificazione rappresenta solo il primo passo di un percorso di crescita e miglioramento dei servizi erogati ai clienti per la crescita del sistema della Pubblica Amministrazione Locale in termini di efficienza ed efficacia dei servizi resi a cittadini ed imprese in coerenza con i valori e gli obiettivi contenuti dalla politica aziendale.



AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001:2015
CERTIFICATO N° 20001210005875

MACPAL OPERA IN DIRETTA PARTNERSHIP CON:



MACPAL S.A.S
DI GALLO ALESSANDRO & C.

tel. 0173 799526

CORSO PAOLO DELLA VALLE, 8
12060 BOSSOLASCO (CN)

info@macpalservizi.it



WWW.MACPALSERVIZI.IT